



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Fano

SEZIONE TECNICA

Largo della Lanterna, 3 – 61032 Fano (PU) - tel.0721.801329 –
E-Mail fano@guardiacostiera.it - Sito web www.fano.guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 27/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Fano:

- VISTI** la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed il collegato successivo Decreto Legislativo n.182 del 24.06.2003, recante “Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”;
- VISTI** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” ed il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 17.11.2005, n.269 “Regolamento attuativo degli artt.31 e 33 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n.22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”;
- VISTO** il D.P.R. n.691 del 23.08.1982 recante “Attuazione della direttiva CEE N.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati”, con il quale è stato istituito il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati;
- VISTO** l’art.9-quinquies della Legge n.475 del 09.11.1988, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, con la quale è stato istituito il “Consorzio Obbligatorio delle Batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi”, così come riformulato dall’art.235 del D.lvo 152/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.95 del 27.01.1992, recante “Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n.406 in data 28.04.1998, recante “Norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti”;
- VISTA** la Circolare n.UL/2004/1825, in data 09.03.2004 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in materia di “Normativa riguardante le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con Legge n.47 in data 27.02.2004”;
- VISTO** il Dispaccio n.80/047191/Coord., in data 30.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui sono state inviate le note esplicative al Decreto Legislativo n.182/2003, predisposte dal Reparto Ambientale Marino presso il Ministero dell’Ambiente;

- VISTO** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001, recante “Misure relative alla gestione ed alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi che effettuano tragitti internazionali”;
- VISTO** il D.P.R. 15 luglio 2003, n.254 in materia di “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art.24 della legge 31.07.2002, n.179;
- VISTO** il Decreto dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.432, in data 19.04.2000, quale “Regolamento di recepimento della direttiva 95/21/CE relativa all’attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e lavoro a bordo, come modificata dalle direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE”;
- VISTA** la legge n.84 in data 28.01.1994, recante disposizioni sul riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale in data 14.11.1994, in materia di identificazione di servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/1999 in data 21.03.1999, finalizzata a dare attuazione alle disposizioni di cui all’Allegato V della Convenzione Internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato dalle navi (c.d. MARPOL 73-78);
- VISTO** il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” relativo al porto di Fano, adottato d’intesa con la Regione Marche con l’Ordinanza n. 67/2005 in data 14.10.2005, come successivamente modificato dall’Ordinanza n. 26/2006 in data 20.04.2006;
- VISTE** le delibere della Giunta Regionale Marche n. 773 e n. 363 rispettivamente in data 20.06.2005 e 03.04.2006;
- CONSIDERATO** che il Bando di Gara ad evidenza pubblica effettuato dalla Capitaneria di Porto di Pesaro per l’intero ambito provinciale mediante procedura aperta, prevista dall’art.4 – punto 5 – del D.Lvo 182/2003, per il conseguente affidamento in concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno, tra l’altro, scalo o che sono comunque all’ormeggio nel Porto di Fano o all’ancora nella rada di Fano è andato deserto per mancanza di offerte;
- ATTESO** che la successiva trattativa privata, promossa dalla Capitaneria di Porto di Pesaro per l’intero ambito compartimentale è andata deserta per mancanza di offerte;
- VISTI** gli atti d’Ufficio, ed in particolare le risultanze della riunione tenutasi il giorno 20.12.2007 presso la Capitaneria di Porto Pesaro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, i rappresentanti della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di Fano e del locale Porto Turistico denominato “Marina dei Cesari”;
- VISTA** la nota n. 986 PG/7210 in data 09.04.2008 dell’ASUR Marche 3 – Dipartimento di Prevenzione Servizi Igiene e Sanità Pubblica;
- RITENUTO** necessario dare piena attuazione al servizio di raccolta e gestione rifiuti prodotti dalle navi, previsto dal Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti per il Porto di Fano, al fine di prevenire qualsivoglia forma di inquinamento marino, nonché rivedere, in considerazione delle innovazioni normative apportate in materia di gestione dei rifiuti, le disposizioni relative all’organizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito del porto di Fano, relative al controllo delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti provenienti

dalle stesse navi, in aree portuali e, più in generale, relative al conferimento, alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti nelle stesse aree portuali e nelle asservite strade portuali, contenute nella propria Ordinanza n.04/1999, precedentemente citata;

VISTO l'art. 5 "Organizzazione del Servizio" – para 5.1 – del Piano di Raccolta e Gestione dei Rifiuti per il Porto di Fano, ove è previsto che, nelle more dell'individuazione/affidamento del servizio, l'attività di raccolta e trasporto rifiuti provenienti da navi potrà essere svolta da imprese che, oltre ad essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, abbiano presentato presso la Capitaneria di Porto di Pesaro, apposita denuncia di inizio attività ex articolo 68 del Codice della Navigazione, secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza n. 06/1999 emanata in data 25.02.1999 dall'Autorità Marittima di Pesaro;

VISTO gli artt. 17, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 **- Generalità -**

La presente Ordinanza è emanata in attuazione delle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, all'eliminazione ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere prodotti dalle navi, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, i galleggianti e le unità a cuscino d'aria nell'ambito del porto di Fano, con le esclusioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 2 **- Campo di applicazione -**

Alla luce anche dei contenuti di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 04.08.1998, la presente Ordinanza si applica:

- a) alle navi, compresi i motopescherecci e le unità da diporto, italiane e non, che fanno scalo o che comunque operano nel porto di Fano;
- b) agli equipaggi, ai passeggeri ed alle persone a qualsiasi titolo presenti a bordo delle navi di cui al precedente punto a);
- c) ai responsabili ed al personale delle Ditte che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti originati dalle unità di cui al precedente punto a).

Articolo 3 **- Definizioni -**

Ai fini della presente Ordinanza, si definisce:

- **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" della parte IV^a del Decreto Legislativo n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, compresi i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico di cui all'art.2 – comma 1. – lettere C) e D) del Decreto Legislativo n. 182/2003;

- RIFIUTI PRODOTTI DALLA NAVE: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi da quelli del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- RESIDUI DEL CARICO: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nella stiva o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico e/o pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o con i suoi residui; tali resti comprendono anche le eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.

Articolo 4 **- Esclusioni -**

E' esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:

- materiali comunque provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
- rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali di terraferma;
- parti meccaniche, accumulatori e materiali provenienti dalle navi e diretti presso cantieri o officine per verificarne l'efficienza ovvero ripristinarne il funzionamento.

Dall'applicazione delle norme di cui alla presente Ordinanza sono escluse, altresì, le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicati o comunque operanti nel porto di Fano. In tali casi i responsabili dei citati cantieri e/o officine provvederanno al conferimento, trasporto o smaltimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa all'uopo applicabile al ciclo di produzione.

Sono, inoltre, escluse le navi militari, da guerra ed ausiliarie e le altre navi possedute dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 5 **- Divieti -**

Ferme restando le disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi, previste dalla Convenzione Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73- 78), nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Fano è vietato a tutte le navi scaricare in mare rifiuti.

Nelle aree demaniali portuali e nelle strade rientranti nell'ambito portuale – meglio dettagliate nello stralcio planimetrico

- è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che solido.

E' vietato introdurre nei cassonetti e/o contenitori presenti in ambito portuali ovvero posti in sua prossimità, materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano essere destinati. E' fatto, altresì, divieto di procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante forme di incenerimento.

Articolo 6

- Trattamento dei rifiuti -

Su tutte le navi, per quanto possibile, nei locali frequentati dall'equipaggio e dai passeggeri devono essere collocati idonei avvisi in lingua conosciuta dalle persone presenti a bordo, illustranti il divieto generale di scarica in mare di rifiuti, la disciplina per la raccolta e la ritenzione a bordo degli stessi e le sanzioni previste per i contravventori.

Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane dall'Ente tecnico riconosciuto. Le predette operazioni di trattamento non dovranno mai costituire potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.

Ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano viaggi internazionali ed ai rifiuti sanitari si applicano rispettivamente le disposizioni vigenti in materia (Decr. Min. San. del 22.05.2001 – D.P.R. 25 luglio 2003 n.254, richiamato all'art.227 D.Lgs.152/2006).

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti urbani ubicati in ambito portuale dovranno essere utilizzati per la raccolta differenziata, secondo le varie tipologie (carta, plastica, vetro, etc.), i cassonetti e/o contenitori presenti nello stesso ambito portuale ovvero posti in sua prossimità.

Articolo 7

- Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo -

Al fine di attuare correttamente le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo, indicativamente secondo le seguenti tipologie:

1) "GARBAGE"

- rifiuti di natura organica (rifiuti di cucina e mensa)
- plastica (inclusi cavi sintetici, reti da pesca, sacchi, bottiglie.....);
- metalli (che a loro volta dovranno essere ulteriormente suddivisi: ad es. ferro, alluminio....);
- carta, materiali cartacei e di fibra vegetale per l'imballaggio;
- vetro;
- rifiuti urbani misti (non differenziabili)
- oli e grassi commestibili.

2) "RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON"

3) "RIFIUTI SPECIALI DI NATURA OLEOSA"

Per le finalità di cui al presente articolo, il Comando di bordo dovrà eventualmente predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente segnalati per tipologie di rifiuti.

Dall'obbligo da cui al precedente capoverso sono esonerate le unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri, che devono comunque procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo, opportunamente confezionati, conferendoli successivamente presso gli idonei cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, posizionati nell'ambito portuale o, se del caso, in prossimità degli approdi.

Articolo 8
- Confezionamento dei rifiuti -

I rifiuti alimentari dovranno essere posti in apposito ed idoneo contenitore, avente caratteristiche tali da evitare ogni possibile dispersione.

I rifiuti diversi da quelli alimentari, non classificabili pericolosi, dovranno essere raccolti, secondo le disposizioni in precedenza indicate (raccolta differenziata), all'interno di idonei contenitori, diversi da quelli destinati alla raccolta di rifiuti alimentari.

I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigenti sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuto.

Articolo 9
- Compartimenti per la raccolta dei rifiuti -

I compartimenti eventualmente destinati alla raccolta dei rifiuti devono essere a tenuta stagna ed avere caratteristiche tali da poter essere facilmente lavabili, disinfettabili e fra loro raccordabili in modo da evitare la dispersione dei rifiuti in mare o nell'ambiente circostante durante le operazioni di raccolta e trasporto degli stessi.

Per la bonifica dei compartimenti da colaggi o acque di lavaggio e meteoriche, nonché delle sostanze disinfettanti che si raccolgono sul fondo, dovranno essere impegnati sistemi di esaurimento a tal fine dedicati, avendo cura di adottare ogni possibile cautela per evitare sversamenti in mare anche accidentali.

I boccaporti dei compartimenti dovranno essere di altezza sufficiente ad impedire che i rifiuti raccolti possano accidentalmente riversarsi in mare e perfettamente ricoperte, anche con teloni mobili, al fine di evitare che durante la sosta dell'unità all'ormeggio, in attesa del conferimento dei rifiuti, possano svilupparsi esalazioni moleste, proteggendo al contempo i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.

Articolo 10
- Deroghe agli obblighi di notifica -

I Comandanti/conducenti dei motopescherecci e delle unità da diporto, omologate sino ad un massimo di dodici passeggeri, ormeggiati o comunque operanti nel porto di Fano non sono soggetti ad alcun obbligo di notifica previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n.182/2003, nelle premesse citate.

Articolo 11
- Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave -

E' fatto obbligo a tutte le navi, prima di lasciare il Porto di Fano, di conferire alla/e Ditta/e, di cui al successivo articolo 14, i rifiuti prodotti durante la permanenza.

Eventuale deroga potrà essere valutata ed eventualmente concessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, sentiti a seconda dei casi l'Autorità Sanitaria competente e/o il chimico del porto, qualora ne ricorrano i presupposti ed in modo da prevenire qualsivoglia rischio che i rifiuti possano essere scaricati in mare.

Le operazioni di trasbordo di rifiuti sulle imbarcazioni e/o sui mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e della/e Ditta/e di cui al successivo articolo 14, con la massima celerità consentita, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per prevenirne la fuoriuscita accidentale in mare

e/o sul ciglio banchina.

A tal fine i sacchi contenenti i rifiuti, nell'imminenza delle operazioni di trasbordo, dovranno essere preventivamente concentrati in una idonea zona di bordo in prossimità del punto di sbarco.

Il trasbordo di rifiuti dovrà essere effettuato in ore diurne e, nel caso di ritiro dei rifiuti mediante mezzi nautici, anche con condizioni meteomarine favorevoli. Eventuali deroghe potranno essere, di volta in volta, valutate e concesse, con carattere di eccezionalità, da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, mediante il rilascio di apposita autorizzazione.

Articolo 12

- Conferimento dei residui del carico e rifiuti prodotti dalla nave (acque di sentina) -

I Comandanti delle navi devono conferire i residui del carico ad un impianto portuale di raccolta, in base alle disposizioni della Convenzione Marpol 73/78.

I residui del carico sono in via prioritaria, e qualora possibile, avviati al riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.

Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente, possono accedere alle procedure semplificate di cui al Decreto 17 novembre 2005, n.269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'allegato 3 allo stesso Decreto, come modificato dal comma 3 dell'art. 232 del D. Leg.vo 152/2006.

Sono inoltre autorizzati a conferire dette acque presso gli stessi impianti, nonché presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonché i mezzi navali di disinquinamento.

Gli impianti di cui sopra effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

Fino alla data di entrata in vigore della predetta specifica normativa semplificata sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.

Articolo 13

- Conferimento di particolari categorie di rifiuti prodotti da unità da pesca e da diporto -

Oli esausti, batterie al piombo esaurite, altri rifiuti piombosi e filtri provenienti da unità da pesca e da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori collocati nell'area attrezzata, meglio individuata come "*Isola Ecologica*", realizzata in ambito portuale.

I conferimenti presso l'isola ecologica potranno avvenire negli orari di apertura della stessa, alla presenza del soggetto responsabile individuato nella Ditta concessionaria del servizio di cui al successivo articolo 14. Tali orari saranno fissati con apposita Ordinanza al momento dell'affidamento del servizio in concessione.

I comandanti/conducenti delle predette unità ovvero il personale incaricato della Ditta di cui all'articolo 14, in occasione delle operazioni di conferimento dei rifiuti di cui trattasi, dovranno adottare ogni possibile misura precauzionale al fine di evitare spargimenti e/o dispersioni degli stessi nell'ambito delle aree e degli specchi acquei portuali.

Le ricevute (*documenti di conferimento*) rilasciate dalla Ditta concessionaria a seguito di ogni conferimento dovranno essere conservate tra i documenti di bordo per un

periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 14

- Ditta incaricata del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti -

Il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico verrà svolto dalla Ditta che risulterà vincitrice della gara ad evidenza pubblica/trattativa privata appositamente indetta dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano ovvero, a livello Compartimentale, dalla Capitaneria di Porto di Pesaro, in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia.

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti di bordo comprende:

- a) raccolta differenziata dalle navi dei rifiuti prodotti e dei residui del carico;
- b) gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, compresi i prodotti farmaceutici di bordo scaduti.

Per le relative operazioni di recupero/smaltimento la Ditta incaricata del servizio dovrà conferire i rifiuti provenienti da bordo esclusivamente presso gli impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Considerato che a tutt'oggi la gara ad evidenza pubblica e la successiva trattativa privata, entrambe indette dall'Autorità Marittima di Pesaro a livello Compartimentale, hanno dato esito negativo per mancanza di offerte, come meglio specificato in premessa, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti provenienti dalle navi dovrà essere svolta da imprese che, oltre ad essere iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, abbiano presentato, presso la Capitaneria di Porto di Pesaro, apposita denuncia di inizio attività, con espressa attestazione dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per l'espletamento della stessa, secondo quanto previsto dalla vigente Ordinanza n.06/99 del 25.02.1999, emanata dall'Autorità Marittima di Pesaro.

Qualora nessuna Ditta abbia presentato denuncia di inizio di attività di gestione e trattamento dei rifiuti e dei residui del carico e si renda indispensabile provvedere al ritiro degli stessi, potranno essere autorizzate a tal fine, dall'Autorità Marittima, in via del tutto eccezionale, Ditte che risultino iscritte all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, per motivi di ragionevolezza e tutela dell'ambiente marino e non, ai concessionari di porti/approdi turistici e punti d'ormeggio destinati alla nautica da diporto presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Fano è data facoltà di individuare/concordare il conferimento dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani prodotti dalle unità presenti nei rispettivi specchi acquei in concessione, ad apposita ditta/società idonea e debitamente autorizzata a tal fine.

Articolo 15

- Obblighi per la Ditta incaricata del servizio -

La Ditta concessionaria del servizio è altresì responsabile della gestione dell'Isola Ecologica di cui al precedente art. 13; la stessa provvederà alla sua apertura per i conferimenti ed alla successiva chiusura, secondo gli orari all'uopo stabiliti da apposita ordinanza.

Al momento del conferimento la Ditta concessionaria del servizio deve compilare, in duplice copia, il documento di conferimento (Allegato "B") e deve provvedere a consegnarlo al soggetto produttore dei rifiuti. Una delle copie deve esser trattenuta dal gestore del servizio ed una deve essere consegnata al soggetto che conferisce; inoltre ciascuna copia dovrà essere datata e firmata congiuntamente dal soggetto che conferisce e dal gestore o dal suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti.

Per la definitiva fase di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non la ditta concessionaria del servizio dovrà completare il formulario di identificazione (ex art.193

co.1 del Decreto Legislativo n. 152/2006), con l'indicazione di:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Tale formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal soggetto gestore che assume la detenzione del rifiuto e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al soggetto gestore (detentore) che assume la detenzione del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Il formulario non va redatto per le operazioni di trasporto dei rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il soggetto gestore del servizio portuale di raccolta deve consegnare a chi effettua il conferimento il modulo per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze (Allegato "A")

La Ditta di cui al precedente articolo 14, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente comprovati, è obbligata ad inviare, all'occorrenza, i mezzi terrestri e/o natanti adibiti al ritiro dei rifiuti sotto bordo alle navi ormeggiate nel porto di Fano.

Articolo 16

- Comunicazioni per il catasto dei rifiuti e registri di carico e scarico -

La Ditta di cui al precedente articolo 14 è tenuta ad effettuare la comunicazione annuale prevista all'articolo 189 del D.lgs n. 152/2006, relativa alla quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti di bordo che siano stati recuperati e successivamente smaltiti dalla Ditta stessa.

Per i fini di cui sopra, la Ditta interessata ha l'obbligo di tenuta del registro previsto dall'articolo 190 del D.lgs 152/2006.

Articolo 17

- Personale e mezzi per la raccolta e trasporto rifiuti -

I mezzi terrestri per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa, con caratteristiche tali da impedire il rilascio nell'ambiente dei materiali e delle sostanze trasportate.

I mezzi nautici impiegati per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di bordo devono risultare conformi alle specifiche prescrizioni stabilite dalla vigente normativa ed essere abilitati allo svolgimento del relativo servizio, con particolare riferimento al trasporto di rifiuti pericolosi ed all'indicazione della relativa classe. Detti mezzi nautici, così autorizzati, non potranno essere adibiti ad alcun altro tipo di servizio.

Il personale della Ditta concessionaria dovrà essere dotato di equipaggiamento ed attrezzature idonee alla tipologia di rifiuti trattati.

Articolo 18

- Tariffe -

Gli oneri relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti sono coperti da tariffa a carico delle unità di cui all'art.2, lett.a).

Il regime tariffario da applicare alle navi che approdano nel porto o che sostano nella relativa rada e che usufruiscono dei servizi portuali di raccolta, secondo quanto previsto dagli artt.8 – 10 D.Lgs. 182/2003, è determinato in base ai criteri contenuti nel paragrafo 10 del Piano di Gestione e Raccolta Rifiuti in premessa citato.

Articolo 19

(Controlli ed ispezioni)

Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, il personale preposto ai relativi controlli potrà procedere in qualsiasi momento ad ispezioni a bordo ovvero ai mezzi nautici e/o terrestri impiegati per le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché presso gli impianti di smaltimento degli stessi.

Per le finalità di cui al punto precedente i responsabili ed il personale della Ditta incaricata ovvero che gestiscono impianti per lo smaltimento di rifiuti, dovranno consentire incondizionatamente l'accesso alle unità, locali, mezzi, impianti ed aree interessate ai controlli, nonché provvedere all'esibizione della documentazione relativa alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ed agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17, offrendo la massima assistenza nel corso dei relativi accertamenti.

Analoghe ispezioni potranno essere effettuate a bordo delle unità di cui al precedente articolo 2, ormeggiate presso il porto di Fano o all'ancora nella relativa rada. Sono fatti salvi i controlli e le ispezioni che il competente Ufficio di Sanità Marittima, nell'ambito delle proprie esclusive competenze istituzionali, riterrà di dover attuare, fermo restando al riguardo l'obbligo per le unità ed i soggetti di cui al precedente articolo 2, di ottemperare ai provvedimenti emanati e/o prescrizioni disposte dalla citata Autorità Sanitaria.

Articolo 20

(Disposizioni finali)

Le attività di raccolta e trasporto di rifiuti di bordo dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente in materia doganale, fiscale e sanitaria, nonché alle disposizioni per prevenire l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo e del sottosuolo.

Dovranno inoltre essere osservate le normative vigenti sull'imballaggio, sull'etichettatura, sulle misure antinquinamento e sul trasporto delle merci pericolose.

Articolo 21

- Sanzioni -

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza e qualora il fatto non costituisca più grave reato, a carico dei contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Parte IV^a - Titolo VI – del D.Lvo 3 aprile 2006, n.152 e art.13 co.2, 3, 4 del D.Lgs.n.182/2003 e/o artt.1166 e 1174 Cod.Nav. ovvero, laddove si ravvisi responsabilità penale, si procederà ai sensi degli articoli 256, 257 e seguenti della Legge 152/2006.

Articolo 22
- Entrata in vigore -

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed in pari data dovrà ritenersi definitivamente abrogata l'Ordinanza n. 04/99 in data 21.03.1999, in premessa citata

Fano, 15.04.2008

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe SEMERARO

Allegato "A" MODULO INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA IN PORTO <i>INFORMATION FORM TO BE NOTIFIED BEFORE ENTERING IN THE PORT OF CALL</i>					
Alleg. III - Art. 6- D.Lgs. 182/2003					
Nome del porto di destinazione: <i>Name of the destination port</i>			Paese: <i>Country:</i>		
Nome della nave: <i>Ship's name</i>			Bandiera: <i>Flag:</i>		
Nominativo internazionale: <i>International call sign</i>			Numero di identificazione IMO: <i>IMO Number:</i>		
Ora e data presunta di arrivo: <i>Estimated time and date of arrival (ETA):</i>			Ora e data presunta di partenza: <i>Estimated time and date of departure (ETD):</i>		
Porto di provenienza: <i>Coming from (Origin port)</i>			Porto di prossima destinazione: <i>Port of next destination:</i>		
Nome porto e data in cui è stato effettuato l'ultimo conferimento dei rifiuti <i>Port name and date of the last garbage/waste discharge</i>			Porto: <i>Port</i>	Data: <i>Date</i>	
Tipo e quantità di rifiuti che si intendono conferire al porto <i>Type and garbage /waste quantity we intend to discharge to the port</i>					
☐ Tutti <i>All</i>		☐ Quota parte <i>Partial</i>		☐ Nessuno <i>No discharge</i>	
Informazioni dettagliate sui rifiuti da conferire, sui rifiuti trattenuti a bordo e sulla capacità di stoccaggio di bordo <i>Detailed information on the intended garbage/waste discharge, on quantity stored on board, on on-board storage capacity</i>					
Tipo <i>Type</i>	Quantità da conferire (m³) <i>Quantity to be discharged</i>	Capacità massima di stoccaggio di bordo dedicate (m³) <i>Maximum on-board storage capacity</i>	Quantitativo di rifiuti trattenuto a bordo alla partenza dal presente porto di notifica (m³) <i>Quantity we intend to detain on-board after delivery from the port</i>	Porto in cui saranno conferiti i restanti rifiuti <i>Port in which quantity detained on board will be discharged</i>	Quantitativo di rifiuti che sarà prodotto tra il porto di notifica ed il successivo scalo (m³) <i>Quantity that will be produced between the actual port of notification and the following call</i>

Rifiuti oleosi <i>Oily waste</i>					
Fanghi <i>Deep muds</i>					
Acque di sentina <i>Bilge water</i>					
Altri (specificare) <i>Other (specify)</i>					
Rifiuti <i>Garbage waste</i>					
Rifiuti alimentari <i>Food waste</i>					
Rifiuti alimentari di cui al D.M. 22.05.2001 <i>Food waste</i>					
Rifiuti sanitari <i>Sanitary Garbage</i>					
Plastica <i>Plastic</i>					
Altro (specificare) <i>Other (specify)</i>					
Rifiuti associati al carico* (specific.) <i>Waste associated to the cargo (spec.)</i>					
Residui del carico(1) (specif.) <i>Cargo residual waste(1) (specify)</i>					

(1) Può trattarsi di stime/*May be an estimation*

*Contrassegnare la casella appropriata/*Please mark proper space*

Note/Remarks:

1. tali informazioni possono essere usate per i controlli degli Stati di approdo e per gli altri scopi connessi con le ispezioni.
2. il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, salvo nel caso previsto all'art.6, comma 3.

Io sottoscritto _____ dichiaro che le suddette informazioni sono corrette e che a bordo vi è una capacità dedicata sufficiente per stoccare tutti i rifiuti prodotti tra il momento della notifica ed il successivo porto in cui saranno conferiti i rifiuti.
I the undersigne _____ state that above informations are correct and that on board there is a sufficient dedicated storage for the residues/garbags produced effective from the notification to the next calling port where the same will be disposed ashore.

DOCUMENTO di CONFERIMENTO

PRODUTTORE DEI RIFIUTI			
Nome della nave		Bandiera	
Ufficio di iscrizione		Numero di matricola	
Nominativo internazionale		Numero IMO	
TSN		TSL	
Armatore			
Indirizzo			
Proprietario			
Indirizzo			
Tipologia rifiuto			
Quantità			
Data/ora del conferimento			

Firma del produttore

Firma del gestore

Fano,